



AS 564

Ddl di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

1. GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC	3
1.1. Poteri sostitutivi e silenzio assenso	3
1.2. Coordinamento con ANCI stato di attuazione interventi Pnrr della Struttura di Missione Pnrr	3
2. CONTRATTI E APPALTI	4
2.1. Fondo opere indifferibili per AQ precedenti al 18 maggio 2022 e interventi di rigenerazione urbana; chiarimento dpr 31/2017	4
2.2. Ulteriori semplificazioni affidamenti contratti pubblici	5
2.3. Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche	5
2.4. Semplificazioni per realizzazione investimenti finanziati in tutto in parte con risorse PNRR e PNC per i Comuni non capoluogo	7
2.5. Chiarimento interventi edilizia scolastica	7
3. PERSONALE	8
3.1. Stabilizzazione personale dei Comuni	8
3.2. Trattamento economico accessorio	8
3.3. Oneri per i rinnovi contrattuali	9
3.4. Sterilizzazione spesa Segretari comunali	9
4. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E CONTROLLO CONCOMITANTE	10
4.1. SUAP	10
4.2. Silenzio assenso per autorizzazioni, pareri, nulla osta	10
4.3. Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale	11
5. ENERGIA	11
5.1. Impianti fonti rinnovabili	11
6. GESTIONE FINANZIARIA	12
6.1. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette	12
6.2. Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR	12
6.3. Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali	13
6.4. Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR	13

1. GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

1.1. Poteri sostitutivi e silenzio assenso

Articolo 3

Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

All'articolo 3 comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi" aggiungere infine le seguenti parole:

"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1"

Motivazione

La proposta normativa serve ad attivare poteri sostitutivi da parte della Presidenza del Consiglio anche nei casi di ritardi o inerzia relativi ai sub procedimenti relativi al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di enti terzi preposti alla tutela di un vincolo che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del Pnrr da parte dei soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane.

1.2. Coordinamento con ANCI stato di attuazione interventi Pnrr della Struttura di Missione Pnrr

Articolo 2

Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

All'articolo 2 comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):

f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità

Motivazione

La proposta normativa è necessaria al fine di dare stabilità ad un lavoro che l'ANCI, sin dall'avvio del Pnrr già svolge a supporto di Comuni e Città Metropolitane in qualità di soggetti attuatori di interventi Pnrr, coadiuvandoli con la diffusione delle informazioni necessarie, monitorandone le eventuali criticità e coordinandosi costantemente con la Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio per individuare tempestivamente la migliori soluzioni operative e normative utili al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali delle diverse misure del Pnrr.

2. CONTRATTI E APPALTI

2.1. Fondo opere indifferibili per AQ precedenti al 18 maggio 2022 e interventi di rigenerazione urbana; chiarimento dpr 31/2017

Art. 14

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

All'art. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) aggiungere infine i seguenti commi:

9 bis “Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l’aggiudicatario dell’accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge”;

9 ter “Al comma 375 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano”;

b) al comma 8, la lettera b) è modificata come segue:

dopo le parole “o alla tutela della salute” sono aggiunte le seguenti: “, esclusi i casi di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31”

Motivazione

La proposta normativa di cui alla lettera a) serve a correggere due criticità nell’attuazione degli interventi del Pnrr da parte di Comuni e Città Metropolitane. In particolare, il comma 9 bis serve a risolvere il paradosso del mancato utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari delle risorse a valere sulla misura del **PNRR M5C2 2.3. (PINQUA)**, delle risorse del “Fondo Opere Indifferibili” del MEF, a causa del limite temporale per l’accesso allo stesso fondo contenuto nell’articolo 26 comma 7 dl 50 ossia l’avvio delle procedure di gara dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, il 18 maggio 2022. In questo modo tutti gli enti che avevo aderito agli Accordi Quadro di Invitalia non potevano accedere al fondo per la compensazione dell’aumento del costo dei materiali. La proposta normativa serve a sanare appunto quest’anomalia.

Il comma 9 ter serve invece a rendere possibile l’accesso al fondo opere indifferibili del Mef con la procedura di cui al comma 375 della legge di bilancio per il 2023 ammettendo che allo stesso possano accedere anche gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse statali che concorrono all’attuazione del Pnrr. Ciò serve a risolvere altra anomalia in base alla quale lo scorrimento di graduatorie di investimenti inseriti nelle misure Pnrr ma finanziati con risorse di bilancio statale non potessero beneficiare dell’assegnazione delle risorse del Fondo de quo nel secondo semestre.

La proposta emendativa di cui alla lettera b) si rende necessaria per chiarire che per l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) si applica il termine

ordinario di trenta giorni e non quello superiore di quarantacinque giorni, applicabile in ambito paesaggistico per le sole autorizzazioni ordinarie. La precisazione intende anche scongiurare l'errata interpretazione che porterebbe ad applicare il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 11, comma 2 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 in relazione ai termini già dimezzati previsti dall'art. 13 del decreto legge n. 76/2020.

2.2. Ulteriori semplificazioni affidamenti contratti pubblici

Art. 14

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

All'art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole “di importo inferiore a 139.000 euro” sono sostituite con le seguenti: “di importo inferiore a 215.000 euro”
- 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole “di importo inferiore a 139.000 euro” sono sostituite con le seguenti: “di importo inferiore a 215.000 euro”

Motivazione

L'emendamento è volto ad accelerare l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori, stazioni appaltanti ove diversi dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, estendendo la nuova soglia di 215.000 euro per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura - già prevista nel decreto per i soli interventi di edilizia scolastica - anche a tutte le altre tipologie di interventi che necessitano della progettazione. Ciò consentirebbe una maggiore speditezza procedurale rispetto alla progettazione e conseguentemente alla realizzazione delle opere finanziate con i succitati fondi, garantendo la possibilità di rispettare le stringenti tempistiche europee attualmente previste.

2.3. Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente art. 14 bis:

Art 14 bis

Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio

2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto diverse stazioni appaltanti, relativamente alle istanze di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR e PNC, di cui all'articolo 26, comma 4 lettera a) del DL 50/2022, pur rispettando il termine del 31/8/2022 per il Sal 1/1/2022-31/7/2022 non hanno trasmesso la domanda al MIT utilizzando la piattaforma relativa alla lettera a), ma quella di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b) per opere non Pnrr/Pnc. Questo banale errore materiale rischia però di penalizzare le stazioni appaltanti non consentendo di realizzare le opere che invece sono necessarie per i territori, finanziate con fondi PNRR che, in molti casi, riguardano Piccoli comuni. Inoltre, altre stazioni appaltanti – sempre nel rispetto del termine previsto al 31/8/2022 - hanno utilizzato la piattaforma a) per istanze non Pnrr che avrebbero dovuto essere trasmesse tramite la piattaforma lettera b). Al fine di sanare l'errore materiale commesso essendo scaduto il termine per il reinoltro alla Direzione competente delle domande da parte dei soggetti attuatori, si rende necessario un intervento normativo che consenta alle due Direzioni competenti del MIT di procedere d'ufficio allo scambio delle istanze presenti in Piattaforma e procedere alle istruttorie di rispettiva competenza.

2.4. Semplificazioni per realizzazione investimenti finanziati in tutto in parte con risorse PNRR e PNC per i Comuni non capoluogo

Art. 17

Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

All'art. 17, aggiungere il seguente comma 2-bis

“Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.”

Motivazione

L'emendamento è di fondamentale importanza per consentire, almeno nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, a tutti i Comuni non capoluogo, titolari di risorse a valere in tutto o in parte sul Pnrr o sul PNC, di procedere autonomamente con gli acquisti di lavori, servizi e forniture senza dover obbligatoriamente aggregarsi o ricorrere a Centrali di Committenza, Comuni Capoluogo, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Province o soggetti aggregatori qualificati di diritto, come invece previsto dall'articolo 52 del DL 77/2021.

2.5. Chiarimento interventi edilizia scolastica

Art. 24

Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

All'art. 24, comma 2, punto 1 bis, dopo le parole “interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,” aggiungere le seguenti parole “nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito”.

Motivazione

La norma è necessaria affinché sia chiarito che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi del supporto tecnico di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata anche per la realizzazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR (asili nido ecc.).

3. PERSONALE

3.1. Stabilizzazione personale dei Comuni

Art. 4

Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR

All'articolo 4, comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233"

Motivazione

Con l'emendamento si propone di estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto l'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente nei limiti delle capacità assunzionali.

3.2. Trattamento economico accessorio

Art. 8

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

All'articolo 8, comma 4:

- abrogare la lett. c);
- alla lett. d), abrogare le parole “, da parte del consiglio comunale,”.

Motivazione

I commi 3 e 4 dell'articolo 8 hanno l'obiettivo fondamentale di consentire un incremento controllato, sostenibile e temporaneo del budget che ciascuna amministrazione può destinare alla retribuzione accessoria del personale coinvolto nell'attuazione del PNRR.

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che la normativa d'urgenza sull'attuazione del PNRR ha consentito il potenziamento degli organici attraverso nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza però prevedere la corrispondente possibilità di incrementare i limiti agli stanziamenti per il salario accessorio, con la conseguenza che per tutti i nuovi assunti non è ad oggi possibile alimentare gli istituti di salario accessorio, se non riducendolo al personale già in servizio.

Questa circostanza contribuisce alla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali, riducendo in modo significativo la partecipazione ai concorsi banditi per il reclutamento straordinario e alimentando il fenomeno per cui molti neo-assunti rinunciano all'impiego dopo pochi mesi dalla presa in servizio.

La misura è congegnata in maniera tale da garantire sia l'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, in quanto misura facoltativa, che la sostenibilità finanziaria, in quanto il comma 4 individua puntualmente i presupposti abilitanti.

Si segnala tuttavia che la previsione contenuta nella lett. c) del comma 4, e in particolare l'incidenza dell'8% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno

sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Città medie e grandi, tutte le Città metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibilità di applicare la misura in questione, rendendola di fatto inutile.

Con l'emendamento proposto si chiede pertanto di espungere la lett. c), evidenziando peraltro che gli ulteriori requisiti individuati dal comma 4 sono sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della misura.

Si chiede inoltre di espungere il riferimento ai consigli comunali, considerato che la norma è destinata non solo ai Comuni, ma a tutti gli Enti locali.

3.3. Oneri per i rinnovi contrattuali

Art. 8

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

All'articolo 8 aggiungere infine il seguente comma:

“All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la parola “anche”.”

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

3.4. Sterilizzazione spesa Segretari comunali

Art. 8

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

All'articolo 8 aggiungere in fine il seguente comma:

*“Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*

Motivazione

Per una più stabile soluzione del problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni si ritiene che l'unica misura davvero risolutiva consista nell'escluderne il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. Molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i

vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non solo soltanto e non sempre di reale disponibilità economica dell'ente, quanto dell'impossibilità di quest'ultimo di rispettare i vincoli di spesa del personale.

4. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E CONTROLLO CONCOMITANTE

4.1. SUAP

Art. 22

Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio

All'articolo 22, il comma 2 è soppresso.

Motivazione

Secondo il vigente ordinamento e le previsioni di cui al DPR 160/2010, il SUAP opera quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività; sono altresì attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Il SUAP dunque non è il soggetto competente a ricevere le istanze per realizzare interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sicuramente non sono immobili destinati ad edilizia produttiva e dunque esulano dalle competenze proprie del SUAP.

4.2. Silenzio assenso per autorizzazioni, pareri, nulla osta

Aggiungere il seguente articolo

Art XX

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

Motivazione

La proposta emendativa prevede una riforma strutturale e sperimentale dei rilasci di pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte delle Autorità competenti, superando la logica dell'intervento "settoriale" che invece pervade gli ultimi decreti governativi, non da ultimo l'articolo 20 del decreto in esame sulla sovrintendenza speciale. La norma è necessaria per accelerare il rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione

vigente da parte di tutte le Autorità pubbliche, rispetto a progetti già finanziati da PNRR e PNC che rischiano altrimenti di rimanere bloccati per dinieghi che non contemperano l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR con l'interesse prevalente che si intende tutelare.

4.3. Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Motivazione

Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la formulazione di indirizzi unitari ai Ministeri titolari delle misure e ai soggetti attuatori si ritiene utile precisare e definire il ruolo di una sezione centrale appositamente deputata allo svolgimento del controllo concomitante.

5. ENERGIA

5.1. Impianti fonti rinnovabili

Art. 47

Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lett. a), punto 2), sopprimere il punto 2.1)
- b) i commi 4 e 5 sono soppressi

Motivazione

La modifica di cui alla lettera a) interviene in prima battuta sull'art. 20 del decreto legislativo 199/21 ovvero sulla disciplina per l'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). Ferma restando la criticità complessiva di intervenire in deroga su un tema così delicato che richiede unità di visione e coinvolgimento massimo dei territori, su cui le Regioni hanno già portato avanti un lavoro con il MITE/MASE negli ultimi due anni, la riduzione univoca e lineare della fascia di rispetto dai beni sottoposti

a tutela (da 7 a 3 km nel caso di impianti eolici) è inapplicabile sulla nostra penisola, dove **occorre differenziare e calare sui diversi contesti territoriali delle metriche differenziate, a seconda delle caratteristiche.** Sarebbe utile tradurre tale norma su mappa/localizzazione reale sulla base delle attuali richieste di autorizzazione degli impianti.
La proposta di modifica di cui alla lettera b) abroga norme che introducono esclusivamente un elemento di confusione, consentendo l'uso dello strumento concessorio verso terzi agli enti locali fino al 31/12/23 per gli interventi PNRR rispetto alle proprie aree e superfici per realizzare impianti nelle CER. Tale strumento è già utilizzabile dagli enti locali ed è fuorviante l'introduzione di tale fattispecie.

6. GESTIONE FINANZIARIA

6.1. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.”

Motivazione

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali nel garantire gli equilibri di parte corrente senza sacrificare l'erogazione di servizi fondamentali a fronte dell'incremento dei prezzi energetici, la proposta amplia la possibilità di utilizzare i fondi erariali fin qui stanziati per fronteggiare tale incremento.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, la disponibilità delle risorse fin qui stanziato per gli incrementi dei prezzi energetici, effettivamente verificatisi nel periodo 2022-2023 senza soluzione di continuità relativa alla chiusura contabile dell'esercizio 2022. Tale continuità, inoltre, consente di assegnare con maggiore efficacia le risorse ulteriormente stanziato per l'anno 2023 – il cui riparto è previsto entro il mese di marzo – alla luce del fatto che le informazioni attualmente disponibili non permettono di quantificare gli aumenti in corso di emersione durante il primo semestre 2023, sulla base di contratti di fornitura che registrano con ritardo la dinamica dei prezzi energetici registrata nel corso del 2022.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali si verificherebbe il paradosso di dover restituire risorse ricevute nel 2022 e, contestualmente, ricevere per l'anno 2023 un contributo inadeguato, non essendo ancora emersi gli aumenti di prezzo sopra richiamati.

6.2. Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR

All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.”

Motivazione

Le modifica proposta garantisce maggiore flessibilità, nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, alla contabilizzazione e gestione delle risorse acquisite dagli enti locali per la realizzazione di spese correnti necessarie all'attuazione di specifiche misure del PNRR.

Si porrebbe così definitivamente rimedio ai dubbi emersi tra gli operatori circa la legittimità di interpretare in modo non letterale – vale a dire proprio nella direzione indicata dall'emendamento in commento – la formulazione attuale dell'articolo 15, comma 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, ricomprendendovi le quote di finanziamento da PNRR e PNC destinate al finanziamento di spese correnti, quali, in particolare, gli interventi di carattere informatico e quelli connessi a progetti di sviluppo locale e di infrastrutturazione sociale. La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

6.3. Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali

All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti.”

Motivazione

Le modifica proposta permette una semplificazione ed una spinta ulteriore al rilancio degli investimenti territoriali, consentendo anche agli enti locali che si trovano in condizione di disavanzo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione cosiddetto “destinato” o “vincolato”, limitatamente alla realizzazione di investimenti sul proprio territorio.

Alla luce dei maggiori margini finanziari acquisiti in ambito europeo dalla finanza pubblica per la ripresa degli investimenti pubblici, la modifica proposta estende all'intero perimetro degli investimenti locali la deroga contabile fin qui opportunamente concessa per gli interventi finalizzati all'attuazione del PNRR/PNC.

6.4. Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR

All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola “inserito” aggiungere le parole “nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero”.

Motivazione

La piattaforma per le notifiche digitali - PN, ai sensi della legge n. 160 del 2019, comma 402, è sviluppata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri “al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini”. Detti obiettivi di semplificazione, sicurezza e risparmio sono direttamente proporzionali al numero di destinatari che la piattaforma riesce a raggiungere in modalità telematica tramite l'invio dell'avviso di avvenuta ricezione ad un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato

qualificato. La PN attualmente non utilizza i domicili digitali contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), pur contenendo, quest'ultima, indirizzi non presenti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attualmente utilizzati dalla piattaforma. La proposta emendativa, prevedendo l'integrazione della PN con l'ANPR, consente di elevare il numero di destinatari raggiungibili digitalmente, portando ulteriore semplificazione al procedimento di notifica nonché maggior risparmio per la spesa pubblica.